

Legge federale *Progetto*
concernente la tassa per l'utilizzazione delle strade
nazionali
(Legge sul contrassegno stradale; LUSN)

del...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 86 capoverso 2 della Costituzione federale¹,
visto il messaggio del Consiglio federale del ... 2007²,
decreta:

Sezione 1: Oggetto e campo d'applicazione

Art. 1 Oggetto

La presente legge disciplina la riscossione della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali (tassa).

Art. 2 Campo d'applicazione

¹ La tassa viene riscossa per l'utilizzazione delle strade nazionali di prima e seconda classe menzionate nel decreto federale del 21 giugno 1960³ concernente la rete delle strade nazionali (strade nazionali assoggettate alla tassa).

² Il Consiglio federale può esonerare dalla tassa l'utilizzazione di singoli tratti di strade nazionali.

Sezione 2: Obbligo della tassa

Art. 3 Oggetto della tassa

¹ La tassa deve essere versata per i veicoli a motore e i rimorchi immatricolati in Svizzera o all'estero con i quali vengono utilizzate le strade nazionali assoggettate alla tassa.

RS

¹ RS **101**

² FF **2007** ...

³ RS **725.113.11**

2001-.....

² Essa non è riscossa sui veicoli assoggettati alla tassa sul traffico pesante conformemente alla legge federale del 19 dicembre 1997⁴ concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni.

Art. 4 Eccezioni

¹ Sono esonerati dalla tassa:

- a. i veicoli con targhe di controllo militari nonché i veicoli noleggiati o requisiti dall'Esercito, muniti di targhe di controllo civili e d'un contrassegno M+;
- b. i veicoli della polizia, del Corpo delle guardie di confine, dei pompieri, dei servizi d'intervento in caso di incidenti con idrocarburi e prodotti chimici, le ambulanze nonché i veicoli dei servizi di manutenzione delle strade nazionali contrassegnati come tali e i veicoli della protezione civile con targhe di controllo blu e segno distintivo internazionale della protezione civile;
- c. i veicoli impegnati in operazioni di soccorso in caso di catastrofi, incendi e infortuni;
- d. i veicoli di servizio di organizzazioni intergovernative con le quali il Consiglio federale ha concluso un accordo di sede;
- e. i veicoli di governi esteri in missione ufficiale;
- f. gli assi di trasporto;
- g. i veicoli - senza targhe - in corso di viaggio per recarsi al luogo del controllo ufficiale;
- h. i veicoli che eseguono corse durante i controlli ufficiali dei veicoli e gli esami ufficiali per l'ottenimento della licenza di condurre;
- i. i rimorchi fissi, i rimorchi trainati da motoveicoli e i carrozzini laterali;
- j. i trattori a sella leggeri che, in base ad una menzione sulla licenza di circolazione, sono autorizzati a trainare un semirimorchio assoggettato alla tassa sul traffico pesante;
- k. gli autoveicoli leggeri il cui carico rimorchiabile assoggettato alla tassa sul traffico pesante è superiore a 3,5 tonnellate;
- l. i veicoli muniti di targhe professionali svizzere, utilizzati per corse in giorni feriali.

² La Direzione generale delle dogane può accordare ulteriori deroghe all'obbligo del pagamento della tassa in casi debitamente giustificati, segnatamente in considerazione di convenzioni internazionali o per motivi umanitari.

³ Essa può sospendere l'assoggettamento all'obbligo della tassa su singoli tratti delle strade nazionali se la polizia ordina una deviazione della totalità o di una parte del traffico su tali strade a causa di catastrofi o altre situazioni straordinarie.

⁴ RS 641.81

Art. 5 Persone assoggettate al pagamento della tassa

Sono assoggettati al pagamento della tassa il conducente e, a titolo sussidiario, il detentore del veicolo.

Sezione 3: Riscossione della tassa

Art. 6 Importo della tassa

La tassa ammonta a 40 franchi.

Art. 7 Contrassegno

¹ La tassa deve essere pagata acquistando un contrassegno.

² Il contrassegno deve essere incollato direttamente sul veicolo prima di utilizzare una strada nazionale assoggettata alla tassa.

³ Esso può essere ceduto soltanto con il veicolo.

⁴ Esso è considerato inutilizzabile se:

- a. viene rimosso dal veicolo dopo essere stato apposto correttamente; oppure
- b. viene staccato dal supporto a cui aderisce e non incollato direttamente sul veicolo.

Art. 8 Periodo di tassazione

¹ La tassa è dovuta per un anno civile. Essa non viene rimborsata.

² Il contrassegno dà diritto all'utilizzazione delle strade nazionali assoggettate alla tassa dal 1° dicembre dell'anno precedente al 31 gennaio dell'anno seguente.

Art. 9 Competenza per la riscossione della tassa

¹ L'Amministrazione federale delle dogane (Amministrazione delle dogane) rilascia i contrassegni. Essa riscuote la tassa al confine e all'estero.

² I Cantoni riscuotono la tassa all'interno del Paese.

Sezione 4: Utilizzazione del prodotto della tassa

Art. 10

¹ Il prodotto netto della tassa è utilizzato secondo le disposizioni della legge federale del 22 marzo 1985⁵ concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata.

⁵ RS 725.116.2

² Il prodotto netto è il prodotto dopo deduzione dei compensi giusta l'articolo 19.

Sezione 5: Controlli e prestazione di garanzia

Art. 11 Controlli

Ai fini dell'applicazione della tassa i controlli sono eseguiti da:

- a. l'Amministrazione delle dogane al confine;
- b. i Cantoni all'interno del Paese.

Art. 12 Prestazione di garanzia

Se una persona non domiciliata in Svizzera contesta, all'atto di un controllo, l'assoggettamento alla tassa o non paga immediatamente la tassa e, se del caso, la multa, essa deve depositare gli importi corrispondenti oppure fornire un'altra garanzia appropriata.

Sezione 6: Protezione giuridica

Art. 13

¹ Le decisioni degli uffici doganali o delle autorità cantonali di prima istanza possono essere impugnate presso la Direzione generale delle dogane.

² La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali sulla giurisdizione federale.

Sezione 7: Disposizioni penali

Art. 14 Contravvenzioni

¹ Chiunque, contrariamente alle disposizioni degli articoli 3-5, 7 e 8 circola, intenzionalmente o per negligenza, su una strada nazionale assoggettata alla tassa o utilizza il contrassegno in modo non conforme alle prescrizioni è punito con una multa di 200 franchi.

² È applicabile l'articolo 245 del Codice penale⁶.

Art. 15 Perseguimento penale da parte dell'Amministrazione delle dogane

¹ L'Amministrazione delle dogane persegue e giudica le contravvenzioni che rientrano nell'ambito di sua competenza. Le violazioni dell'articolo 245 del Codice penale⁷ sono rinviate ad un tribunale penale.

² L'Amministrazione delle dogane può infliggere la multa in procedura abbreviata conformemente all'articolo 16 capoverso 2.

³ Se il contravventore rifiuta la procedura abbreviata o non paga la multa entro 30 giorni, l'Amministrazione delle dogane persegue e giudica la contravvenzione secondo la legge federale del 22 marzo 1974⁸ sul diritto penale amministrativo.

Art. 16 Perseguimento penale da parte dei Cantoni

¹ I Cantoni perseguono le contravvenzioni che rientrano nell'ambito di loro competenza.

² Gli organi di polizia autorizzati a riscuotere multe disciplinari nel traffico stradale possono infliggere una multa in procedura abbreviata. Essa deve essere pagata subito o entro 30 giorni e passa in giudicato all'atto del pagamento. Nella procedura abbreviata non viene riscosso alcun emolumento.

³ Se il contravventore rifiuta la procedura abbreviata o non paga la multa entro 30 giorni, si applica la procedura ordinaria secondo le prescrizioni cantonali in materia di procedura prevista per le contravvenzioni.

⁴ L'importo delle multe è devoluto ai Cantoni.

Art. 17 Prescrizione

L'azione penale e la pena si prescrivono in tre anni.

Sezione 8: Disposizioni finali

Art. 18 Esecuzione

¹ Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione. Esso disciplina in particolare l'apposizione del contrassegno.

² Esso può stipulare accordi internazionali con autorità estere sulla collaborazione transfrontaliera ai fini dell'applicazione della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali.

³ Il Dipartimento federale delle finanze può trasferire interamente o parzialmente a terzi, mediante un contratto, il controllo e il perseguimento penale nella procedura semplificata.

⁴ L'Amministrazione delle dogane e i Cantoni possono trasferire interamente o parzialmente a terzi, mediante contratto, la riscossione della tassa.

⁶ RS 311.0

⁷ RS 311.0

⁸ RS 313.0

Art. 19 Compenso per prestazioni

L'Amministrazione delle dogane, i Cantoni e i terzi incaricati ricevono un compenso per le loro prestazioni. Esso è fissato dal Dipartimento federale delle finanze.

Art. 20 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.